



COMUNE DI VILLAFALLETTO
(*Provincia di Cuneo*)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N. 34

OGGETTO: *Consolidato per l'esercizio 2020 - Esercizio dell'opzione ex articolo 233 bis comma terzo TUEL.*

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **13** del mese di **settembre** alle ore **18,30** presso il Salone T. Cosio, stante l'adeguatezza della sala consiliare ai fini del rispetto delle misure di distanziamento sociale, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta **PUBBLICA STRAORDINARIA** di prima convocazione il Consiglio Comunale:

Risultano:

<u>COGNOME E NOME</u>	<u>CARICA</u>	<u>Presenti</u>	<u>Assenti</u>
SARCINELLI Giuseppe	SINDACO	X	
SOLA Roberta	CONSIGLIERE	X	
ROSSO Laura	CONSIGLIERE	X	
ROSSO Fabio	CONSIGLIERE	X	
CRAVERO Valter	CONSIGLIERE		X
ABELLO Christian	CONSIGLIERE	X	
TIBLE Bruno	CONSIGLIERE	X	
MONDINO Stefano	CONSIGLIERE		
UBERTO Oreste	CONSIGLIERE		X
GASTALDI Giuseppe	CONSIGLIERE		X
BRESSI Davide	CONSIGLIERE		X
TOTALE		7	4

Partecipa il segretario comunale Dott. ssa Sonia Zeroli la quale dà atto del rispetto delle misure di distanziamento previste dalla normativa emergenziale vigente

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di appello, il Sig. SARCINELLI Giuseppe, Sindaco, in qualità di Presidente, a seduta aperta, invita a trattare l'oggetto sopra indica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

- la suddetta riforma rappresenta un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo.

Ricordato che la riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ha individuato un percorso graduale di applicazione volto a rendere più sostenibile l'impatto sulle amministrazioni coinvolte, in base al quale le stesse amministrazioni:

- dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1);

- adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.Lgs. n. 118/2011, aventi funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

- possono rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12);

- possono rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);

Preso atto che, con riguardo ai comuni di più piccole dimensioni, il decreto legislativo 18 agosto 2000, modificato ed integrato dal d.lgs. 118/2011, dispone:

- all'art. 232, comma 2, che "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale.";

- all'art. 233-bis, comma 3, che "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.";

Considerato che in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per le sopra richiamate disposizioni occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

Considerato che questo Ente ha una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e, quindi, rientra nelle previsioni di rinvio e di esonero previste dalle norme sopra richiamate;

Ritenuto di avvalersi della facoltà di non adottare il bilancio consolidato, come sopra indicato;

Preso atto che la competenza a decidere sulla proposta di rinvio in questione può ascrivere al Consiglio Comunale:

- per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione;

- in relazione alla circostanza che il principio contabile applicato n. 3, par. 9.1, contenente le disposizioni per "l'avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali" prevede che "i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati [...] sono oggetto di approvazione del consiglio";

Atteso che

- con deliberazione di consiglio comunale n. n° 20 del 22/07/2015 l'ente ha rinviato al all'esercizio 2016 l'obbligo della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato nonché disposto il rinvio all'esercizio 2016 della tenuta del piano dei conti integrato;

- l'ente con propria deliberazione n° 135 del 22/12/2017 ha individuato il proprio Gruppo Amministrazione Pubblica per il Bilancio Consolidato 2017, successivamente aggiornato con propria deliberazione n. 90 del 03/10/2018 per il Bilancio Consolidato 2018;

- l'ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 25/11/2019 si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 che consente agli enti con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di non predisporre il Bilancio Consolidato per l'esercizio 2018
- l'ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/11/2020 si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 che consente agli enti con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di non predisporre il Bilancio Consolidato per l'esercizio 2019
- con deliberazione di consiglio comunale n° 05 del 19/05/2020 l'ente si è avvalso della facoltà di cui al comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. di non tenere la contabilità economico – patrimoniale per l'esercizio 2019;
- l'ente ha adottato relativamente al 2020 la tenuta della contabilità economico patrimoniale semplificata;
- con deliberazione di giunta comunale n. 40 in data 29.03.2021 l'ente si è avvalso della facoltà di cui al comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. di non adottare la contabilità economico – patrimoniale per l'esercizio 2020 e della facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del D.Lgs. 267/2000 di non predisporre il bilancio consolidato sempre per l'esercizio 2020;
- a causa di contenute quote partecipative e risorse umane e finanziarie inadeguate l'ente è nell'impossibilità di poter assolvere alla predisposizione del bilancio consolidato pertanto intende avvalersi della deroga espressa dal richiamato articolo 233 bis TUEL concedente la possibilità di non adottare per l'annualità 2020 detto documento;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Rilevato che la presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di Revisione economico-finanziario;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) **Di approvare** ai sensi art.3 della legge 241/90, le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di esercitare l'opzione** concessa dall'articolo 233-bis, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, di non predisporre il bilancio consolidato per l'esercizio 2020, essendo la tenuta della contabilità economico patrimoniale elemento necessario per la stesura di detto documento ed unica possibilità, in sua assenza, che permette la non predisposizione del bilancio del Gruppo pubblico consolidato;
- 3) **Di trasmettere** detta deliberazione al sistema BDAP al fine di assolvere all'obbligo informativo dettato dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016, ai sensi del già citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020;
- 4) **Di dare atto** che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

f.to SARCINELLI Giuseppe

IL CONSIGLIERE

f.to SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

RELATA DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 30.10.2021

OPPOSIZIONI: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

-
-
- Trasmessa alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. in data
 - Trasmessa alla Corte dei Conti con lettera prot. in data
 - Trasmessa _____ con lettera prot. in data
-
-

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA Che

la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 11.10.2021

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)

X Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.).

Perché _____.

Lì 11.10.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

ZEROLI dott.ssa Sonia